

ORIGINALE

COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 90 del Registro Deliberazioni

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

L'anno duemiladiciotto, addì 27 (ventisette) del mese di Novembre, nella sede comunale, previ avvisi scritti notificati a tutti i Componenti, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in adunanza straordinaria ed in seduta pubblica per le ore 19:00.

IL PRESIDENTE PALMA MICHELE presiede la seduta.

IL SEGRETARIO GENERALE Dott. PETRUCCIANI ANGELO, che partecipa alla seduta, effettua l'appello nominale, con il risultato che segue:

		Pres			Pres
1	PALMA MICHELE Presidente	SI	14	GUADAGNI GABRIELE	NO
2	DE PASQUALE FRANCESCO Sindaco	SI	15	GUERRA TIZIANA	SI
3	ANDREAZZOLI GIUSEPPINA	SI	16	LAPUCCI LORENZO	NO
4	BARATTINI FRANCO	SI	17	MONTESARCHIO GIOVANNI	SI
5	BARATTINI LUCA	SI	18	PAITA MARZIA GEMMA	SI
6	BASSANI CESARE	SI	19	RAFFO DARIA	SI
7	BENEDINI DANTE	NO	20	RAGGI DANIELE	SI
8	BERNARDI MASSIMILIANO	NO	21	ROSSI FRANCESCA	NO
9	BERTOCCHI BARBARA	SI	22	SERPONI ELISA	SI
10	BOTTICI CRISTIANO	NO	23	SPATTINI NIVES	SI
11	CRUDELI ROBERTA	SI	24	SPEDIACCI GIANENRICO	SI
12	DEL NERO DANIELE	SI	25	VANNUCCI ANDREA	SI
13	DELL'AMICO STEFANO	SI			
Totale presenti: 19			Totale assenti: 6		

IL PRESIDENTE PALMA MICHELE, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Alla seduta sono presenti - senza facoltà di voto - gli Assessori: TRIVELLI ALESSANDRO, MARTINELLI MATTEO, RAGGI ANDREA, GALLENEN ANNA LUCIA.

Su proposta del Presidente vengono nominati scrutatori i Sigg.ri BARATTINI FRANCO, BARATTINI LUCA, MONTESARCHIO GIOVANNI.

OMISSIS

Si passa, quindi, alla discussione dell'argomento in oggetto indicato all'ordine del giorno.

Nel corso della seduta hanno preso posto in aula il consigliere Bernardi, Lapucci e Rossi (presenti n. 22);

Il Presidente concede la parola alla consigliere Spattini che, in qualità di Presidente della Commissione 3^a, illustra la proposta di deliberazione in oggetto;

Si dà atto che al momento della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti n. 21 componenti avendo lasciato l'aula il consigliere Bernardi;

Intervengono i consiglieri Spediacci, Lapucci, Crudeli e Andreazzoli;

Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto;

Svoltasi la votazione in forma palese per alzata di mano con l'assistenza degli scrutatori, si ottiene il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti n. 21 Votanti	n. 19
Voti Favorevoli	n. 19 (Sindaco, Palma, Barattini Franco, Bassani, Bertocchi, Del Nero, Dell'Amico, Guerra, Montesarchio, Paita, Raffo, Raggi, Rossi, Serponi, Spattini, Barattini Luca, Crudeli, Spediacci, Vannucci)
Astenuti	n. 02 (Andreazzoli, Lapucci)

La proposta di deliberazione è approvata, pertanto

“““IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che gli impianti sportivi del Comune e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio comunale e sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e che l'uso degli impianti sportivi comunali è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività;

RICHIAMATI gli atti di:

- GC n. 1206 del 29.8.1984 ad oggetto: "Regolamento per l'uso e l'accesso agli impianti sportivi comunali";
- CC n. 30 del 21.1.1987 ad oggetto: "Regolamento per l'uso e l'utilizzo del Centro Sportivo di atletica di Marina di Carrara";
- CC n. 93 8.8.2000 ad oggetto: "Regolamento per l'uso e la gestione dei campi di calcio per le società dilettantistiche";
- CC n. 145 del 28.11.2000 ad oggetto: "delibera n.93 del 8.8.2000 "Regolamento per l'uso e la gestione dei campi di calcio per le società dilettantistiche. Elementi integrativi";

DATO ATTO che è intendimento dell'Amministrazione comunale addivenire ad una nuova disciplina per l'uso e la gestione degli impianti sportivi presenti sul territorio comunale, che tenga conto delle mutate esigenze, dell'accresciuto numero delle Associazioni sportive sul territorio e quindi una maggiore diversificazione delle attività sportive, delle modifiche apportate dalle più recenti normative;

DATO ATTO, altresì, che in questi anni si sono consolidati nuovi obiettivi e sono sorte nuove problematiche che hanno reso necessario pensare ad un rinnovamento dei rapporti tra l'Amministrazione comunale e mondo Associativo sportivo, nel rispetto del Codice dei contratti pubblici (DLg 18.4.2016, n. 50 e ss.ii.mm);

CONSIDERATO che gli impianti sportivi di proprietà comunale possono essere gestiti direttamente dal Comune o dati in gestione a terzi;

CONSIDERATO che la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale può essere effettuata dall'Amministrazione comunale in forma diretta oppure indiretta mediante affidamento a terzi individuati, comunque, con procedura selettiva;

RITENUTO con la proposta in oggetto di disciplinare gli aspetti riguardanti la gestione degli impianti sportivi quale l'insieme di uno o più spazi destinati all'attività sportiva dello stesso tipo e/o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposti allo svolgimento di manifestazioni sportive;

RITENUTO pertanto di approvare il testo del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi, così come risulta dall' allegato A, composto di n. 24 articoli e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

VISTI:

- la legge Regione Toscana n.21/2015;
- lo Statuto dell'Ente;

VISTO il DLgs 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare 3^a nella seduta del 19.11.2018;

ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Politiche Comunitarie/ Sport/ Innovazione tecnologica Pier Luigi Bessi in ordine alla alla regolarità tecnica, posta in allegato al presente atto;

VISTO l'art. 42 del predetto D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

1. Di approvare il nuovo "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi" comunali, composto da n. 24 articoli, allegato (Allegato A) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, il quale avrà valore anche sugli impianti sportivi di futura istituzione;

2. Di dare atto che quanto agli atti di:

- GC n. 1206 del 29.8.1984 ad oggetto: "Regolamento per l'uso e l'accesso agli impianti sportivi comunali";
- CC n. 30 del 21.1.1987 ad oggetto: "Regolamento per l'uso e l'utilizzo del Centro Sportivo di atletica di Marina di Carrara";
- CC n. 93 8.8.2000 ad oggetto: "Regolamento per l'uso e la gestione dei campi di calcio per le società dilettantistiche";

- CC n. 145 del 28.11.2000 ad oggetto: "Delibera n. 93 del 8.8.2000 "Regolamento per l'uso e la gestione dei campi di calcio per le società dilettantistiche. Elementi integrativi";
si intendono in toto sostituiti dal contenuto dell'allegato A;

3. Di dare atto che il "Regolamento per l'uso e l'accesso degli impianti sportivi" come sopra approvato, entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio."""

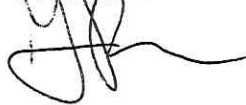
Con separata votazione, in forma palese, per alzata di mano, ad unanimità di voti, espressi dai componenti il Consiglio presenti, la deliberazione viene dichiarata **immediatamente eseguibile**, ai sensi del 4° comma art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

I resoconti degli interventi sono riportati integralmente nel verbale della seduta ricavata dalla registrazione.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
PALMA MICHELE



IL SEGRETARIO GENERALE
PETRUCCIANI ANGELO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Angelo Petrucciani

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione in data 29 NOV. 2018

è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. al n. 4454

Carrara, 29 NOV. 2018

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
BOLDRINI CRISTIANO



ESECUTIVITA'

☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni dieci dalla data di pubblicazione all'Albo,

dal _____

☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall'organo deliberante

Carrara, 29 NOV. 2018

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
BOLDRINI CRISTIANO



Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE CON OGGETTO:

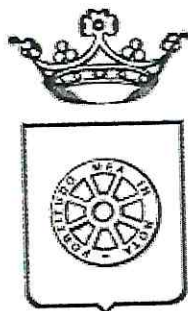
“Approvazione del “Regolamento per l'uso degli impianti sportivi
comunali”.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

CARRARA, 19.11.2018

Il Dirigente del Settore
Politiche comunitarie/Sport/Innovazione tecnologica
Pier Luigi Bessi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Angelo Petrucciani



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile
Settore Politiche Comunitarie/Sport

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi.

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° del xx.11.2018

INDICE

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1: Definizioni
- Articolo 2: Classificazione degli impianti sportivi
- Articolo 3: Oggetto e finalità
- Articolo 4: Classificazione delle attività sportive

TITOLO II: DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Articolo 5: Destinatari della concessione di spazi
- Articolo 6: Principi e criteri per l'assegnazione in uso
- Articolo 7: Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni
- Articolo 8: Palestre scolastiche

TITOLO III: DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Articolo 9: Modalità di gestione degli impianti sportivi
- Articolo 10: Tipologia delle concessioni
- Articolo 11: Concessione in gestione ed uso di impianti privi di rilevanza economica
- Articolo 12: Concessione in gestione ed uso di impianti a rilevanza economica
- Articolo 13: Concessione in gestione di impianti privi di rilevanza economica
- Articolo 14: Concessione in gestione di impianti a rilevanza economica.
- Articolo 15: Concessione di costruzione e gestione.
- Articolo 16: Norme generali sulla vigilanza
- Articolo 17: Norme generali per la gestione della sicurezza
- Articolo 18: Norme generali sulla manutenzione straordinaria e attrezzature
- Articolo 19: Risoluzione e revoca delle concessioni

TITOLO IV: TARIFFE

- Articolo 20: Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali
- Articolo 21: Modalità di riscossione delle tariffe

TITOLO V: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 22: Rinvii
- Articolo 23: Divieto gioco d'azzardo
- Articolo 24: Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

La gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale può essere effettuata dall'Amministrazione competente in forma diretta oppure indiretta mediante affidamento a terzi individuati con procedura selettiva.

Articolo 1: Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) per Comune il Comune di Carrara;
- b) per impianto sportivo, insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o tipo diverso che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive;

- c) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, professionistico, amatoriale, ricreativo, rieducativo, o rivolta al benessere della persona, nonché a favorire l'aggregazione sociale;
- d) per assegnazione in uso, il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di un impianto sportivo, ovvero di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- e) per concessione in gestione ed uso, il provvedimento con il quale il Comune concede la gestione di un impianto sportivo e l'uso di spazi attrezzati in esso compresi, per lo svolgimento di determinate attività;
- f) per concessione in gestione, il provvedimento con il quale il Comune affida l'intera gestione di un impianto sportivo;
- g) per concessione di costruzione e gestione, l'abbinamento di attività di manutenzione e costruzione con attività di gestione delle strutture;
- h) per impianti privi di rilevanza economica: quelli che per caratteristiche, dimensioni ed ubicazione sono improduttivi di utile di gestione;
- i) per impianti a rilevanza economica: quelli la cui gestione è remunerativa, ovvero in grado di produrre reddito, cioè produrre utili di gestione, compatibilmente con il perseguimento dell'interesse pubblico esplicitato nell'ambito delle politiche pubbliche comunali per lo sport.

Articolo 2: Classificazione degli impianti sportivi comunali

Gli impianti sportivi comunali si distinguono in impianti di rilevanza cittadina e in impianti scolastici

Sono classificati come impianti sportivi di rilevanza cittadina tutti gli impianti che per la loro struttura, per le attività che vi si svolgono, per le dimensioni, per la destinazione d'uso prevalente, per l'ampiezza dell'utenza servita o per il fatto di essere compatibili con le disposizioni regolamentari emanate dalle Federazioni sportive o dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per una specifica disciplina sportiva assolvono funzioni di interesse generale.

Sono classificati come impianti sportivi scolastici quelli in dotazione agli istituti scolastici cittadini.

Articolo 3: Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, nel rispetto della legge vigente in materia, ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi facenti parte del patrimonio del Comune e degli eventuali impianti sportivi acquisiti in uso da soggetti terzi.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili sul territorio cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
3. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione delle scuole e dei soggetti che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
4. Particolare rilievo è dato a forme di promozione delle attività motorie nelle scuole attraverso un'offerta formativa integrata che verrà gestita in maniera unitaria dall'amministrazione comunale, dopo un'attenta verifica dei bisogni espressi dal territorio.

Articolo 4: Classificazione delle attività sportive

1. Ai fini del presente regolamento le attività sportive sono classificabili in:

- a) attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, attività formativa per bambini, preadolescenti e adolescenti, attività sportiva per le scuole, attività sportiva degli adulti intesa come strumento amatoriale di tutela della salute con particolare riferimento all'attività fisica adattata (AFA) e l'attività ricreativa e sociale dei cittadini;
- b) attività agonistica svolta mediante preparazione e disputa di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi ed Enti riconosciuti dal C.O.N.I..
- c) attività ludico - motoria - ricreativa; attività svolta singolarmente o in gruppo per fini di benessere ricreativo. Tale attività può essere organizzata anche dai soggetti riconosciuti o affiliati a Coni.

TITOLO II: DISPOSIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 5: Destinatari della concessione di spazi

1. Gli spazi degli impianti sportivi comunali possono essere assegnati in uso ai seguenti soggetti:

- a) Federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al CONI;
- b) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- c) Istituzioni scolastiche;
- d) Associazioni sportive dilettantistiche;
- e) Società sportive professionistiche;
- f) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
- g) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di corsi di attività fisica adattata (AFA), attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
- h) Persone singole o aggregate per lo svolgimento di attività sportive nel caso in cui l'impianto sportivo permetta un uso sportivo non organizzato.

In via residuale gli spazi possono essere assegnati in uso anche a soggetti aventi fini di lucro.

Articolo 6: Principi e criteri per l'assegnazione in uso

1 - L'istanza per la concessione in uso deve essere presentata su un modello unificato predisposto dall'Ufficio Sport allegato all'avviso di manifestazione di interesse che annualmente sarà pubblicata con atto specifico del dirigente del servizio Sport.

Le domande dovranno essere presentate al Protocollo Generale del Comune, ovvero con spedizione tramite PEC, indirizzate al Settore competente secondo le modalità e la tempistica indicate nell'avviso di manifestazione di interesse sopradetto per l'assegnazione in uso di spazi per tutti gli impianti a gestione diretta o per gli impianti per i quali l'Amministrazione provvede alla programmazione dell'uso degli spazi.

2. Nell'assegnare gli spazi annualmente il Servizio Sport, verificata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi, si attiene ai seguenti principi:

- a) garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo;
- b) valorizzare l'attività agonistica garantendo alle società sportive gli spazi utili allo svolgimento delle gare e degli allenamenti anche in considerazione dei risultati ottenuti;
- c) valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute e lo sviluppo e la coesione sociale;
- d) favorire le attività a supporto di soggetti deboli o svantaggiati;
- e) garantire lo sviluppo della attività motoria e la promozione dello sport tra i giovani;

- f) garantire la massima pluralità di soggetti utilizzatori, pur concentrando gli usi nei singoli impianti per evitare inefficienze legate ad una eccessiva frammentazione;
 - g) privilegiare nell'assegnazione i soggetti indicati al comma 1 dell'art. 5 aventi sede nel territorio del Comune di Carrara.
3. Gli spazi negli impianti sportivi comunali, possono essere concessi in uso annuale, inteso come anno sportivo o per uso straordinario, se compatibile con la programmazione annuale.
 4. Alle società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto, non potrà essere concesso l'uso degli impianti:
 - a) fino al completo pagamento a saldo del debito per l'utilizzo;
 - b) per un periodo determinato in virtù della gravità della violazione contestata, fatta salva la possibilità di applicare congiuntamente sanzioni pecuniarie previste dal disciplinare tecnico relativo all'utilizzo dell'impianto;
 5. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente e comparativamente i seguenti criteri tenuto conto delle attività svolte come di seguito specificato:
 - a) Attività agonistica e loro livello (svolgimento campionati nazionali, regionali, provinciali, campionati federali o promozionali....);
 - b) Società o associazioni che garantiscano l'utilizzo dell'impianto dal maggior numero di praticanti;
 - c) Attività svolta per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
 - d) Società o Associazioni che praticano sport cosiddetti "minori";
 - e) Società radicate nel territorio sede dell'impianto.
 Per gli impianti a rilevanza cittadina verrà data precedenza in ordine al criterio sub a) e sub b) e sub d); per gli impianti scolastici verrà data precedenza in ordine al criterio sub c) e sub e).
 6. La durata dell'assegnazione annuale ha validità limitatamente alla stagione sportiva per cui viene rilasciata se non altrimenti specificato nell'atto di concessione.
 7. Eventuali richieste presentata dopo la data di scadenza prevista nella citata manifestazione di interesse potranno essere prese in considerazione compatibilmente alla disponibilità di spazi eventualmente presenti dopo l'atto di assegnazione conseguente alla manifestazione di interesse.
 8. L'uso straordinario o occasionale degli impianti da parte di terzi può essere autorizzato salvo variazioni previamente condivise con il concessionario. Le domande dovranno pervenire al soggetto competente con un anticipo di gg. 15 rispetto alla data prevista per l'uso dell'impianto. Nella domanda deve essere specificato il giorno, l'ora di inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa.

Articolo 7: Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni

1. Il Servizio Sport può sospendere le assegnazioni in uso degli impianti sportivi in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive promosse dall'Amministrazione, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse, ovvero per inagibilità e, in ogni caso, nei casi di forza maggiore. In tali casi gli assegnatari non dovranno corrispondere al titolare della gestione le tariffe dovute per gli spazi non fruiti.
2. Il Servizio Sport ha facoltà di dichiarare la decadenza dalle assegnazioni in uso, ovvero di non procedere alle assegnazioni, nei casi in cui gli assegnatari o i richiedenti:
 - a) a seguito di formale intimazione di pagamento non abbiano provveduto nel termine di quindici giorni al saldo del dovuto;
 - b) abbiano violato le norme del presente regolamento;

- c) abbiano violato le disposizioni integrative adottate dal Settore competente o contenute nell'atto di assegnazione;
- d) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento; ovvero non siano intervenuti come previsto dal disciplinare d'uso nei confronti degli utilizzatori dell'impianto.

Il gestore resta comunque responsabile per eventuali danni causati da terzi di cui non sia stata evidenziata la responsabilità.

3. Il Servizio Sport può revocare le assegnazioni in uso degli impianti sportivi:

- a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
- b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Articolo 8: Palestre scolastiche

Gli impianti sportivi annessi alle scuole sono assegnati all'istituto scolastico di riferimento nella persona del rappresentante legale dello stesso istituto. Gli impianti in oggetto, nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività curriculari ed extra curriculari previste nel piano dell'offerta formativa approvata da ciascun istituto scolastico, sono a disposizione del Servizio Sport per consentire l'utilizzo a enti ed associazioni per lo svolgimento di attività e manifestazioni aventi carattere dilettantistico e di promozione sportiva di giovani ed adulti. A tale scopo, l'uso degli impianti sportivi, nel periodo di tempo non compreso nell'orario scolastico, è regolato da una convenzione concordata tra Amministrazione Comunale e Istituto Scolastico da stipularsi con l'Ente od associazione concessionaria.

TITOLO III: DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 9: Modalità di gestione degli impianti sportivi

1. La gestione degli impianti sportivi avviene o direttamente o attraverso rapporti concessori con terzi.
 2. In virtù della L. R. Toscana 21/2015, i rapporti concessori con terzi sono regolati da una convenzione di gestione con i seguenti contenuti minimi:
 - Identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della concessione;
 - Durata della convenzione;
 - Attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
 - Programmazione dell'uso sportivo e non sportivo;
 - Gestione delle attività connesse (bar, pubblicità commerciale e sponsorizzazioni, punti vendita);
 - Applicazione e riscossione tariffe;
 - Manutenzione ordinaria e cura dell'impianto, nomina responsabile tecnico;
 - Norme sul personale in servizio;
 - Garanzie;
 - Forme di controllo da parte del Comune di Carrara;
 - Obbligo per il concessionario di redigere una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione e forme di comunicazione obbligatoria verso il Comune.
- Il contenuto minimo delle convenzioni è regolato da norme specificate nel dettaglio della convenzione di gestione.

Articolo 10: Tipologia delle concessioni

1. Le tipologie delle concessioni sono le seguenti:

- a) concessione in gestione ed uso di impianti privi di rilevanza economica;
- b) concessione in gestione ed uso di impianti a rilevanza economica;
- c) concessione in gestione di impianti privi di rilevanza economica;
- d) concessione in gestione di impianti a rilevanza economica;
- e) concessione di costruzione e gestione.

Articolo 11: Concessione in gestione ed uso di impianti privi di rilevanza economica

Gli impianti privi di rilevanza economica sono quelli la cui gestione non è remunerativa.

Si tratta di servizi resi per conto dell'Amministrazione Comunale, in assenza di rischi operativi, al fine di garantire la conduzione degli impianti sportivi di proprietà comunale destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive.

La concessione in gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, è affidata, secondo le previsioni del Titolo VI, sez. IV del D.Lgs 50/2016, in via preferenziale a:

- a) società ed associazioni sportive dilettantistiche,
- b) enti di promozione sportiva e società loro affiliate;
- c) discipline sportive associate;
- d) federazioni sportive nazionali e società loro affiliate;
- e) associazioni che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare;

In via residuale, in assenza di altre richieste, la gestione degli impianti privi di rilevanza economica può essere affidata a società professionistiche o società di gestione impianti. La convenzione di gestione con i suoi allegati disciplina gli obblighi dell'Amministrazione concedente e quelli del concessionario.

1- In particolare compete all'Amministrazione Comunale:

- a) La programmazione dell'utilizzo degli impianti;
- b) Il pagamento delle utenze;
- c) La manutenzione straordinaria dell'impianto.

2- In particolare compete al concessionario:

- a) La gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo;
- b) La gestione dell'apertura e chiusura dell'impianto, la custodia dello stesso e degli allestimenti;
- c) La pulizia;
- d) La manutenzione ordinaria;
- e) Il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso.

E' fatto obbligo al Concessionario di dotarsi di adeguata polizza assicurativa a favore dell'Amministrazione Comunale per danni agli impianti ed alle attrezzature derivanti dall'esercizio dell'attività, nonché di polizza di Responsabilità Civile verso terzi per danni a persone.

I soggetti interessati alla concessione di gestione ed uso dovranno manifestare tale interesse presentando richiesta formale nei modi e nei termini stabiliti dall'Amministrazione con apposito avviso pubblico.

Valutate le domande pervenute, nel caso ci sia un unico soggetto resosi disponibile, il settore Sport individua direttamente il titolare della concessione di gestione ed uso dell'impianto.

In caso di pluralità di domande di gestione ed uso si affida la concessione in virtù dei seguenti criteri:

- Uso prevalente dell'impianto;

- Radicamento sociale e sportivo sul territorio (n. tesserati, n. dei fruitori dell'attività sportiva, uso dell'impianto nel quinquennio...)
- Valenza sociale del proponente (associazione e/o attività di supporto alle fasce deboli);

Laddove ci sia un contributo posto a base d'asta, la scelta dell'affidatario dovrà essere effettuata in virtù di criteri qualitativi ed economici.

Nello specifico per la valutazione qualitativa dovranno essere presi in considerazione i seguenti criteri: esperienza nel settore, capacità gestionale, radicamento nel bacino di utenza dell'impianto, affidabilità economica, qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati, compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto, organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani, servizi prestati al Comune.

Per la valutazione economica l'eventuale offerta a ribasso sul contributo.

Il bando per l'affidamento dovrà, in relazione al singolo impianto, usare tutti o parte dei criteri elencati con diverse pesature.

La durata della concessione può variare da un minimo di anni uno (1) (corrispondente alla durata dell'assegnazione annuale degli spazi, di norma una stagione agonistica) ad un massimo di anni tre (3), corrispondenti alle assegnazioni in uso per tre stagioni agonistiche, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, dell'attività sportiva che vi viene svolta, dal piano gestionale, dal piano di sviluppo dell'impianto, dalle caratteristiche ed esigenze dell'impianto stesso.

La durata maggiore di un anno non costituisce criterio di preferenza nell'assegnazione annuale degli spazi.

Al concessionario spetta:

- a) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per attività propria, nella percentuale eventualmente prevista dall'atto di concessione e con le modalità ed i vincoli indicati dallo stesso;
- b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
- c) l'eventuale corrispettivo per la gestione come risulterà quantificato in seguito alle procedure di selezione per la scelta del concessionario;
- d) l'utilizzo dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune, per il quale il concessionario risulta custode.

Articolo 12: Concessione in gestione ed uso di impianti a rilevanza economica

La concessione in gestione ed uso degli impianti sportivi a rilevanza economica, è affidata, secondo procedure di evidenza pubblica nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 164 e ss. del D. Lgs. 50/2016

In questo caso possono essere incluse la gestione dei servizi connessi (bar, pizzerie, ristoranti, parcheggi ecc., ecc.).

Sono esclusi interventi pubblici salvo le ipotesi di gestione strutturalmente in perdita da qualificare e motivare prima della gara

Articolo 13: Concessione in gestione di impianti privi di rilevanza economica

La concessione in uso di impianti ad accesso gratuito e libero per singoli cittadini associazioni ovvero dove si applicano tariffe comunali è affidata, secondo procedure di evidenza pubblica, secondo le previsioni del Titolo VI, sez.IV. del D. Lgs. 50/2016 , in via preferenziale a:

- a) società ed associazioni sportive dilettantistiche,
- b) enti di promozione sportiva e società loro affiliate;
- c) discipline sportive associate;

- d) federazioni sportive nazionali e società loro affiliate;
- e) associazioni che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare;

Per quanto riguarda modalità di affidamento, convenzione ed obblighi vale quanto riportato all'art. 11 che precede.

Articolo 14: Concessione in gestione di impianti a rilevanza economica

Trattandosi di impianti a rilevanza economica il rischio gestionale è in capo al concessionario.

1. La concessione in gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica, è affidata a:
 - a) società ed associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle federazioni sportive nazionali;
 - b) enti di promozione sportiva e società loro affiliate;
 - c) associazioni di discipline sportive associate;
 - d) federazioni sportive nazionali e società loro affiliate;
 - e) società professionistiche
 - f) società di gestione impianti.
2. La concessione in gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica, si effettua per il tramite di una procedura di evidenza pubblica nel rispetto delle previsioni di cui artt. 164 e sgg. Del D.Lgs 50/2016, in linea con le modalità previste dal regolamento dei contratti e comporta la corresponsione di un canone al Comune.
Per la scelta dell'affidatario dovranno essere presi in considerazione i seguenti criteri: esperienza nel settore, capacità gestionale, affidabilità economica, qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati, compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto, organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani, servizi prestati al Comune, offerta a rialzo sul canone. Il bando per l'affidamento dovrà, in relazione al singolo impianto, usare tutti o parte dei criteri elencati con diverse pesature.
3. La durata della concessione può variare in relazione alle caratteristiche dell'impianto, dell'attività sportiva che vi viene svolta, dal piano gestionale, dal piano di sviluppo dell'impianto, dalle caratteristiche ed esigenze dell'impianto stesso.
4. Il concessionario organizza le attività con il solo vincolo del rispetto della destinazione, della funzionalità e del decoro dell'impianto, applicando le tariffe indicate nell'offerta effettuata in sede di gara per l'utilizzo da parte di terzi (anche organizzazione di manifestazioni sportive), fatta eccezione per gli spazi e gli orari compresi nella percentuale di uso, eventualmente prevista dall'atto di concessione o definita dal Comune, per cui il concessionario opererà applicando le tariffe previste dall'Amministrazione Comunale.

Il concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti, quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore, salvo diverse disposizioni eventualmente contenute nel contratto di affidamento, tutte le spese relative alla pulizia e alla manutenzione ordinaria, così come dettagliatamente specificato negli allegati relativi al contratto di affidamento, nonché quelle relative alle utenze (luce, acqua, gas....) di cui il Concessionario dovrà provvedere ad intestarsi i contratti.

E' fatto obbligo al Concessionario di dotarsi di adeguata polizza assicurativa a favore dell'Amministrazione Comunale per danni agli impianti ed alle attrezzature derivanti

dall'esercizio dell'attività, nonché di polizza di Responsabilità Civile verso terzi per danni a persone.

I soggetti interessati alla concessione di gestione dovranno manifestare tale interesse presentando richiesta formale nei modi e nei termini stabiliti dall'Amministrazione con apposito avviso pubblico.

Valutate le domande pervenute, anche nel caso di un unico partecipante l'Amministrazione può comunque valutare l'offerta e aggiudicare.

Al concessionario spetta:

- a) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per attività propria, fatta salva la percentuale di spazi che l'Amministrazione Comunale intende riservarsi che devono essere previsti dall'atto di concessione con le modalità ed i vincoli indicati dallo stesso;
- b) l'utilizzo dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto oggetto di concessione dei quali il concessionario risulta custode;
- c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
- d) l'eventuale gestione del bar o punto di ristoro eventualmente presente all'interno dell'impianto, se ciò sia stato previsto nell'atto di concessione;
- e) lo sfruttamento pubblicitario degli impianti, qualora autorizzato nel rispetto della normativa vigente;

Le attività di supporto d) – e) devono essere secondarie rispetto alla preminente finalità sportiva dell'impianto.

Articolo 15: Concessione di costruzione e gestione

1. La concessione di costruzione e gestione degli impianti sportivi, è di competenza dal servizio sport ed è affidata a:
 - a) società ed associazioni sportive dilettantistiche;
 - b) enti di promozione sportiva;
 - c) associazioni di discipline sportive associate;
 - d) federazioni sportive nazionali;
 - e) società professionistiche;
 - f) società di gestione impianti.che dimostrino capacità operativa e organizzativa adeguata alle attività da realizzare e gestire.
2. La concessione di costruzione e gestione degli impianti sportivi, si effettua per il tramite di una procedura di evidenza pubblica nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 164 e ss. del D. Lgs. 50/2016 e deve essere avviata con atto di Consiglio Comunale, se l'intervento non è previsto negli strumenti di programmazione dell'ente, o quando si abbina la riqualificazione al rilascio di una fidejussione ai sensi dell'art. 207 del Tuel.
3. Per la scelta dell'affidatario si rimanda al bando di gara e, comunque, saranno presi in considerazione i seguenti requisiti minimi:
 - a) progetto di massima che descriva le opere di sviluppo e miglioramento sull'impianto e contenga il piano di attività, entrambi in accordo con le esigenze di attuale utilizzo e di sviluppo dell'attività sportiva, comprensivo di tutti gli elementi utili a permettere la valutazione dell'investimento e dei costi di attivazione e gestione.
 - b) apposito piano economico redatto sulla base dei dati gestionali, dei costi di investimento e delle attività potenzialmente reddituali che deve costituire elemento indispensabile per la scelta del contraente e in particolare per il calcolo della durata della concessione che dovrà essere commisurata all'investimento sostenuto dal concessionario, e dell'eventuale contributo (da erogarsi da parte del Comune) o Canone concessorio (da parte del concessionario).

4. Il bando per l'affidamento dovrà, in relazione al singolo impianto, usare/considerare tutti o parte dei criteri sotto elencati, anche con diverse pesature:
- a) *Competenza professionale e valore sociale in campo sportivo* da valutare in base a: esperienza nel settore, valore agonistico, qualificazione professionale e competenze dei Dirigenti e degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati, compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto ed organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
 - b) *Competenza organizzativa e affidabilità economica* da valutare in base a: esperienza gestionale, innovazione imprenditoriale, stabilità economica, garanzie patrimoniali e finanziarie, capacità di indebitamento;
 - c) *Migliore offerta rispetto alle condizioni economiche e di durata della concessione economica.*

Articolo 16: Norme generali sulla vigilanza

1. Il concessionario è tenuto nel rispetto delle norme del presente regolamento:
- a) alla corretta utilizzazione dell'impianto;
 - b) alla vigilanza e all'allontanamento di soggetti responsabili di comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto o al corretto svolgimento delle attività.
2. Il Comune di Carrara, attraverso il Servizio Sport esercita il controllo sul regolare utilizzo degli impianti sportivi direttamente in caso di assegnazione ovvero in sede di controllo sulla gestione del rapporto concessorio. In particolare il concessionario deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Ufficio Sport eventuali danni causati dagli utenti all'impianto ed alle attrezzature; la verifica di eventuali danni non segnalati per iscritto dal Concessionario verranno direttamente addebitati allo stesso.
3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo da parte dei fruitori, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui concessionari della gestione.

Articolo 17: Norme generali sulla gestione della sicurezza

Per la fattispecie si rimanda alla normativa vigente in materia sia sulla sicurezza intesa come l'insieme delle misure e dei dispositivi finalizzati a prevenire o ridurre gli infortuni in ambito lavorativo/sportivo dell'utilizzo (safety) che sulla sicurezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive per il pubblico/cittadinanza (security).

durante lo svolgimento dell'attività sportiva sia nelle fasi di allenamento sia in quelle di

Per quanto riguarda le disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva si rimanda alla Legge Regionale vigente in materia.

Articolo 18: Norme generali sulla manutenzione straordinaria e attrezzature

1. Le opere di manutenzione straordinaria, salvo i casi in cui la stessa si renda necessaria per la mancanza di una corretta manutenzione ordinaria, sono a carico dell'Amministrazione Comunale anche per gli impianti dati in concessione a terzi, ad esclusione di concessione di costruzione. Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune di Carrara, provvedendo direttamente e con tempestività a mettere in atto le misure necessarie a rimuovere rischi che mettano in pericolo la pubblica incolumità.
2. Qualora il Concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, quest'ultima può, a sua discrezione e senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all'acquisizione a titolo gratuito dei lavori nel patrimonio del Comune, ovvero chiedere al Concessionario la remissione in pristino o ripristino della situazione precedente i lavori.

3. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai Concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti; i contratti di gestione devono contenere le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione.

Articolo 19: Risoluzione e revoca delle concessioni

1. Il Comune di Carrara, attraverso il Servizio Sport, dichiara risolta la concessione degli impianti sportivi quando:
 - a) i pagamenti dei corrispettivi previsti per l'uso degli impianti sono effettuati con ritardi superiori a tre mesi;
 - b) la manutenzione ordinaria non è effettuata secondo le specifiche tecniche di cui allo specifico allegato all'atto di concessione e quindi possa recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti e della conservazione degli immobili;
 - c) i concessionari si siano resi inadempienti nei confronti del Comune nell'esecuzione delle prestazioni a loro carico.
2. Il Comune di Carrara, attraverso il Servizio Sport, revoca le concessioni di gestione degli impianti sportivi, fatte salve le conseguenze previste dall'art. 21 quinquies della Legge 241/90 e s.m.i, quando:
 - a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - b) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
 - c) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
 - d) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

TITOLO IV: TARIFFE

Articolo 20: Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti e degli assegnatari il pagamento delle tariffe.
2. Il Comune nella definizione delle tariffe deve tenere conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e delle agevolazioni volte a favorire l'agonismo, l'attività motoria delle scuole, l'accesso dei giovani e dei soggetti deboli.
3. Il tariffario deve prevedere tariffe maggiorate nel caso di utilizzo degli impianti per manifestazioni extra sportive.
4. Le tariffe da applicare sono definite in apposito atto della Giunta Comunale.

Articolo 21: Modalità di riscossione delle tariffe

1. Il pagamento delle tariffe da parte degli assegnatari e dei concessionari è stabilito nei rispettivi atti convenzionali;
2. I concessionari e gli assegnatari che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo, oltre a quanto previsto dagli altri articoli del presente regolamento, sono esclusi da ogni successiva gestione e assegnazione degli impianti.

TITOLO V: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 22: Rinvii

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia:
 - a) per le forme di concessione in gestione degli impianti sportivi alla vigente normativa in materia di concessioni ed appalti, all' art. 90 comma 25 della L. n. 289 del

- 27.12.2002 e alla conseguente legge 21 del 27 Febbraio 2015 della Regione Toscana riportante norme su "Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi"; alla legge n. 205 del 27.12.2017;
- b) per l'utilizzo di impianti sportivi scolastici alle leggi 04/08/1977, n. 517 e s.m.i. e 11/01/1996, n. 23, DPR 567 del 10.10.1996 e art. 90 comma 26 della L. 289 del 27.12.2001 ;
- c) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla legge del 23/03/1981, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 90 legge 289/2002 relativo alle disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica e s.m.i;
- d) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva affiliati al CONI;
- e) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva;
2. Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed ai corrispettivi o canoni non disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.
3. Per le norme sul personale in servizio si rimanda a quanto previsto dalla disciplina generale sui rapporti di lavoro e dai regimi particolari per Associazioni Sportive, nonché dai disposti contenuti nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. Per la Gestione delle Emergenze si rimanda a quanto previsto in materia dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (*Norme su Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro*), e dalla Legge Regione Toscana N° 38/R del 2016 (*Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva*).

Articolo 23: Divieto gioco d'azzardo.

Al fine della prevenzione del gioco d'azzardo è vietata l'apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all'interno dei centri e degli spazi medesimi all'interno degli impianti sportivi e/o centri socio-ricreativi.

Articolo 24: Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Le modifiche apportate dalla delibera di adozione del presente Regolamento entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione;
2. A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento vengono annullati i regolamenti precedentemente adottati;
3. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite.